



# COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)

Prot. n. 2767 del 18/01/2021

Decreto n. 1 del 18 GEN. 2021

Oggetto: **Decreto Sindacale n. 34/2018 - Dirigente tecnico ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m. - Incarico Arch. Annunziata Lanzillotta.**

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Premesso** che con decreto del Prefetto di Latina n. 2908 del 14 gennaio 2021 si è proceduto a nominare la dott.ssa Silvana Tizzano, Prefetto, quale Commissario per la Provvisoria amministrazione del Comune di Formia;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 34 dell'11 dicembre 2018 con il quale si è proceduto ad individuare l'arch. Annunziata Lanzillotta per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.;

**Evidenziato** che tale incarico è stato attribuito con decorrenza dal 17 dicembre 2018 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, precisando che il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione di deficità strutturale;

**Richiamata** a tal proposito la sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro n. 478 in data 13 gennaio 2014 nella quale si stabilisce il seguente principio di diritto: *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14-sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato";*

**Richiamata** inoltre la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro n. 995 del 16 dicembre 2019 con la quale, in merito ad un Dirigente assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 presso questo Ente, si è stabilito di: *accertare e dichiarare la durata triennale del contratto stipulato con l'interessato con decorrenza 31.12.2016, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione prot. 31185 del 26.06.2018 di cessazione dell'incarico, ordinare di reintegrare il ricorrente sino al termine di scadenza del 20.12.2019 e condannare questo Comune al risarcimento dei danni patrimoniali in favore del ricorrente per tutti i mesi di privazione dell'incarico;*

**Considerato** che si rende opportuno e necessario conformarsi alle suddette pronunce giurisprudenziali anche al fine di evitare eventuali ed ulteriori danni patrimoniali all'Ente;

**Dato atto**, in forza delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 193/2019 e n. 217/2019, che il vigente organigramma ed il relativo funzionigramma dell'Ente prevedono sei strutture di livello dirigenziale

articolate in servizi, determinate a seguito di una puntuale ed analitica verifica dei procedimenti e delle competenze attribuite ai diversi Settori;

**Evidenziato**, pertanto, che una eventuale carenza nella dotazione organica del personale dirigenziale comporterebbe riflessi negativi in relazione alle esigenze di efficienza, efficacia e funzionalità dell'azione amministrativa così come evidenziate nell'attuale assetto organizzativo dell'Ente con riferimento, in particolar modo, alle criticità gestionali e finanziarie conseguenti alla pandemia in atto di COVID-19;

**Ritenuto** pertanto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di dover procedere a rideterminare al 16 dicembre 2021 (anni tre) il termine di scadenza del rapporto di lavoro dell'Arch. Annunziata Lanzillotta, salvo eventuali successivi provvedimenti disposti in conformità alle disposizioni di legge pro-tempore vigenti;

**Visto** il T.U.E.L. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

**Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di stabilire che il rapporto di lavoro dell'Arch. Annunziata Lanzillotta, Dirigente tecnico a tempo determinato di questo Ente ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m., instaurato in forza del Decreto Sindacale n. 34 dell'11 dicembre 2018 prosegue fino al 16 dicembre 2021 (anni tre), salvo eventuali successivi provvedimenti disposti in conformità alle disposizioni di legge pro-tempore vigenti;
2. di precisare che il contratto è comunque risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione di deficità strutturale;
3. di trasmettere il presente decreto, per quanto di rispettiva competenza, all'arch. Annunziata Lanzillotta, al Segretario Generale ed al Dirigente del settore Economico-finanziario e Personale.

Formia, 18 gennaio 2021.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.<sup>ssa</sup> Silvana Tizzato